

Bruxelles, 28 maggio 2021  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0152/A(COD)**

---

**5950/1/21  
REV 1 ADD 1**

**VISA 25  
FRONT 40  
MIGR 25  
IXIM 37  
SIRIS 13  
COMIX 70  
CODEC 154  
PARLNAT 119**

#### **MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS)

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021

---

## **I. INTRODUZIONE**

1. A seguito di una valutazione approfondita del VIS, il 16 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta legislativa intesa a modificare il regolamento VIS<sup>1</sup> (di seguito "il regolamento che modifica il VIS").
2. Nella riunione del 19 dicembre 2018, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato un mandato per l'avvio di negoziati con il Parlamento europeo<sup>2</sup>.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 19 settembre 2018<sup>3</sup>.
4. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 12 dicembre 2018<sup>4</sup>.
5. Su richiesta del Parlamento europeo, il 30 agosto 2018 l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha formulato un parere<sup>5</sup>.
6. Il 13 marzo 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura<sup>6</sup>.
7. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno avviato negoziati nell'ottobre 2019 al fine di raggiungere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura").
8. Nel corso dei negoziati è emerso che nella proposta della Commissione mancano talune disposizioni - le cosiddette "modifiche consequenziali al VIS". Si tratta delle modifiche che devono essere apportate agli atti giuridici riguardanti i sistemi di informazione e le banche dati dell'UE in conseguenza delle interrogazioni automatizzate effettuate dal VIS in tali altri sistemi. Analoghe modifiche consequenziali erano state proposte dalla Commissione per l'ETIAS<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 8853/18.

<sup>2</sup> Doc. 15726/18.

<sup>3</sup> EESC 2018/03954, GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.

<sup>4</sup> Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un nuovo regolamento relativo al sistema di informazione visti, GU C 50 dell'8.2.2019, pag. 4.

<sup>5</sup> Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali – 2/2018.  
<https://fra.europa.eu/en/publication/2018/revised-visa-information-system-and-its-fundamental-rights-implications>

<sup>6</sup> T8-0174/2019, 7401/19.

<sup>7</sup> Cfr. COM(2019) 3 final e COM(2019) 4 final.

9. A causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è stato giuridicamente possibile includere nel regolamento che modifica il VIS (oggetto della presente motivazione del Consiglio) solo una serie di modifiche consequenziali riguardanti gli strumenti giuridici nell'ambito dell'*acquis* di Schengen connesso alle frontiere esterne, mentre è stato necessario includere in uno strumento giuridico distinto altre disposizioni non facenti parte di tale *acquis*.
10. Il 17 giugno 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha modificato il mandato del Consiglio per includere le "modifiche consequenziali al VIS"<sup>8</sup>. Poiché il Parlamento europeo aveva già adottato la sua posizione in prima lettura, la sua squadra negoziale ha indicato che avrebbe definito la propria posizione su tale nuova serie di disposizioni nel corso dei negoziati interistituzionali.
11. Dopo sei triloghi politici e numerose riunioni tecniche, i negoziati si sono conclusi con successo l'8 dicembre 2020, quando il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un compromesso sul testo di due regolamenti:
- il regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) ("il regolamento che modifica il VIS", oggetto della presente motivazione del Consiglio), e
  - il regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS.
12. Il 22 gennaio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha effettuato un'analisi del testo di compromesso finale in vista di un accordo.

---

<sup>8</sup> Doc. 8787/20.

13. Il 27 gennaio 2021 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (commissione LIBE) del Parlamento europeo ha confermato l'accordo politico e il 1° febbraio il presidente della commissione LIBE ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti confermando che, qualora il Consiglio avesse approvato i due regolamenti in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Parlamento avrebbe approvato in seconda lettura la posizione del Consiglio.
14. Il 3 febbraio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo politico sul testo di compromesso dei regolamenti.
15. La Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento che modifica il VIS, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca deciderà, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
16. L'Irlanda non partecipa all'adozione del regolamento che modifica il VIS, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione, poiché esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa.
17. Per quanto riguarda l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, il regolamento che modifica il VIS costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen.
18. Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, le disposizioni del regolamento che modifica il VIS costituiscono disposizioni basate sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesse, ai sensi dei rispettivi atti di adesione.

## **II. OBIETTIVO**

19. Il VIS – istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio (decisione VIS) e il regolamento (CE) n. 767/2008 – è il sistema di informazione dell'UE inteso ad agevolare la procedura di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata ("Schengen") e ad aiutare le autorità competenti per i visti, le frontiere, l'asilo e la migrazione a effettuare verifiche sui cittadini di paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nello spazio Schengen. Il VIS collega i consolati degli Stati membri nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni.
20. Il regolamento che modifica il VIS è inteso a sviluppare ulteriormente il VIS per rispondere meglio alle nuove sfide legate alle politiche in materia di visti, frontiere e sicurezza. In particolare, mira ad agevolare la procedura relativa alla domanda di visto, a rafforzare i controlli dei precedenti personali eseguiti prima di adottare una decisione su un visto per soggiorno di breve o lunga durata e un permesso di soggiorno, nonché i controlli di identità ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri, e a migliorare la sicurezza interna dello spazio Schengen agevolando lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sui cittadini di paesi terzi titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno.

## **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

### **A. Aspetti generali**

21. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo sulla base di una posizione del Consiglio in prima lettura che il Parlamento potesse approvare senza modifiche in seconda lettura. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura sul regolamento che modifica il VIS rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori, assistiti dalla Commissione europea.

## **B. Questioni fondamentali**

### **Consolidamento delle norme connesse al VIS**

22. In base alla posizione del Consiglio in prima lettura, la decisione 2004/512/CE del Consiglio che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e la decisione 2008/633/GAI del Consiglio relativa all'accesso al VIS a fini di contrasto sono abrogate.
23. In tal modo, tutte le norme sull'istituzione e sull'uso del VIS sono consolidate.

### **Ambito di applicazione del VIS**

24. La posizione del Consiglio in prima lettura sostiene la proposta della Commissione di includere nel VIS riveduto, oltre ai visti per soggiorni di breve durata, anche i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, che, sebbene siano disciplinati principalmente da norme nazionali, consentono la libera circolazione nello spazio Schengen.
25. L'ampliamento dell'ambito di applicazione del VIS consentirà alle autorità degli Stati membri diverse dall'autorità di rilascio di verificare quei documenti e i loro titolari alle frontiere o all'interno dei loro territori. In questo modo si colmerà un importante vuoto informativo relativo alle frontiere e alla sicurezza e si consentirà al sistema di rispondere più efficacemente agli sviluppi in materia di sicurezza e alle sfide della migrazione, ottimizzando la gestione delle frontiere esterne dell'UE.

### **Controlli dei precedenti personali**

26. La posizione del Consiglio in prima lettura si basa sull'idea, contenuta nella proposta della Commissione, di consentire alle autorità competenti per i visti di eseguire verifiche automatizzate in altre banche dati utilizzando il quadro per l'interoperabilità. Essa estende tuttavia tale idea, differenziando tra norme e procedure per l'interrogazione di banche dati sensibili e non sensibili.

27. In base alle norme esistenti i consolati sono tenuti a controllare i viaggiatori soggetti all'obbligo del visto solo nel sistema d'informazione Schengen (SIS) al fine di stabilire se il richiedente il visto per soggiorno di breve durata sia colpito da divieto di ingresso. In base alla posizione del Consiglio in prima lettura, tutte le domande registrate nel VIS - relative a visti per soggiorni di breve durata, a visti per soggiorni di lunga durata o a permessi di soggiorno - saranno automaticamente sottoposte a verifica in tutti gli altri sistemi d'informazione in materia di sicurezza e immigrazione dell'UE. Tale controllo incrociato obbligatorio rileverà i richiedenti che usano identità multiple e individuerà chiunque rappresenti un rischio in termini di sicurezza o inosservanza delle norme in materia di migrazione, se del caso.
28. Oltre alle banche dati relative alle frontiere e al SIS, le banche dati interrogate dal VIS comprendono l'ECRIS-TCN e la banca dati dell'Interpol TDAWN (a condizione che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol), nonché le interrogazioni del SIS riguardanti segnalazioni di rimpatrio SIS, inizialmente non incluse nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura ma infine accettate dal Parlamento. Per l'ECRIS-TCN, la posizione del Consiglio in prima lettura limita le interrogazioni alle condanne per reati gravi e terrorismo. Include inoltre un limite temporale per le condanne che saranno prese in considerazione: le condanne pronunciate nei 25 anni precedenti, nel caso dei reati di terrorismo, e nei 15 anni precedenti, nel caso dei reati gravi. L'idea alla base dei limiti temporali (richiesti dal Parlamento europeo come compromesso per aver accettato l'interrogazione dell'ECRIS-TCN) è quella di disporre di un "corridoio temporale" paritario per i riscontri positivi nel VIS in relazione a condanne presenti nei casellari giudiziali nazionali la cui durata non è armonizzata a livello dell'UE.
29. Per quanto riguarda le autorità incaricate della verifica dei riscontri positivi sensibili, invece del "punto di contatto unico" sostenuto inizialmente dal Parlamento europeo, la posizione del Consiglio in prima lettura introduce il concetto di "autorità designate per il VIS". Nel "designare" (anziché "istituire") tale autorità, gli Stati membri mantengono un certo potere discrezionale: possono designare più autorità, compresi gli uffici SIRENE, a condizione che esse ottengano risorse supplementari sufficienti per svolgere tali nuovi compiti.
30. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene norme speciali per i riscontri positivi nell'elenco di controllo ETIAS che, dato il loro carattere sensibile, saranno verificati dalle unità nazionali ETIAS.

## Modifiche consequenziali

31. Come spiegato ai precedenti punti 8-10, nel corso dei negoziati è emerso che nella proposta della Commissione mancavano talune disposizioni. Al fine di rendere pienamente operative le interrogazioni automatizzate del VIS si sarebbero dovute apportare modifiche agli atti giuridici relativi ai sistemi di informazione e alle banche dati dell'UE oggetto delle interrogazioni del VIS, che comportano il trattamento automatizzato dei dati personali. Era inoltre necessario tenere conto del nuovo panorama legislativo in materia di interoperabilità, che ha registrato un'evoluzione dal momento della presentazione della proposta VIS nel maggio 2018. Analoghe modifiche consequenziali erano state proposte dalla Commissione per l'ETIAS<sup>9</sup>.
32. La posizione del Consiglio in prima lettura colma tale lacuna e include modifiche tecniche ai seguenti due gruppi di atti giuridici:
- a) regolamenti "frontiere Schengen": VIS<sup>10</sup>, EES<sup>11</sup>, ETIAS<sup>12</sup>, SIS rimpatri<sup>13</sup>, SIS frontiere<sup>14</sup> e interoperabilità frontiere<sup>15</sup>, e

---

<sup>9</sup> Cfr. COM(2019) 3 final e COM(2019) 4 final.

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

- b) "testi non Schengen e testi di cooperazione di polizia Schengen": Eurodac<sup>16</sup>, regolamento Europol<sup>17</sup>, SIS polizia<sup>18</sup>, ECRIS-TCN<sup>19</sup> e interoperabilità nel settore della cooperazione di polizia<sup>20</sup>.

A causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il secondo gruppo di modifiche consequenziali è incluso in uno strumento giuridico distinto, che tuttavia opererebbe in piena sintonia con il regolamento VIS per consentire il funzionamento e l'uso generale del sistema.

## **Dati biometrici**

33. Sulla questione dei dati biometrici, la posizione del Consiglio in prima lettura è il risultato di intensi negoziati con il Parlamento europeo. Il compromesso raggiunto mantiene gli elementi essenziali della proposta della Commissione, introducendo alcune garanzie suggerite dal Parlamento europeo:

- 
- <sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
- <sup>17</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
- <sup>18</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
- <sup>19</sup> Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).
- <sup>20</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

- l'età minima per il rilevamento delle impronte digitali nella procedura di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata è abbassata da 12 a sei anni; analogamente, non saranno conservate nel VIS impronte digitali di minori di età inferiore a sei anni in relazione ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno; la raccolta delle impronte digitali dei minori è soggetta a tutele più rigorose e le finalità di utilizzo di tali dati dovrebbero essere limitate agli usi che vanno nell'interesse superiore del minore, in particolare limitando il periodo di conservazione dei dati;
- il limite massimo di età per il rilevamento delle impronte digitali in relazione ai visti per soggiorni di breve durata è fissato a 75 anni, tenuto conto del deterioramento della qualità delle impronte digitali negli anziani;
- l'immagine del volto rilevata sul posto diventerà la norma di base nella procedura di rilascio dei visti (anche per i minori di età inferiore a sei anni, al fine di contribuire alla lotta contro la tratta di minori). Gli Stati membri possono inoltre richiedere una fotografia cartacea per ciascuna domanda. La scansione della fotografia cartacea sarà inclusa nel VIS solo in casi eccezionali qualora non sia richiesta un'immagine del volto rilevata sul posto (capi di Stato o di governo, famiglie reali, ecc.), ma non sarà utilizzata per il confronto biometrico. Un indicatore nel sistema mostrerà se l'immagine del volto sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda; in casi eccezionali, l'immagine del volto sarà estratta dal chip del documento di viaggio elettronico a lettura ottica (eMRTD);
- i dati biometrici sono copiati nelle domande di visto presentate entro 59 mesi dalla precedente domanda di visto, seguendo la prassi attuale;
- i dati biometrici dei minori possono essere verificati all'interno del territorio degli Stati membri;
- l'accesso ai dati biometrici di minori a fini di contrasto sarà consentito a partire da 14 anni di età, anziché da 18 come inizialmente auspicato dal Parlamento europeo. L'accesso ai dati dei minori di età inferiore sarà sempre possibile al fine di proteggerli nei casi in cui siano vittime;
- i dati biometrici dei minori di età inferiore a 12 anni saranno cancellati al momento dell'uscita dallo spazio Schengen e allo scadere del visto (è stata aggiunta una comunicazione automatica dall'EES al VIS per consentire la cancellazione dei dati);
- le autorità competenti in materia di asilo avranno accesso alle impronte digitali dei minori privi di documenti di identità.

34. La posizione del Consiglio in prima lettura affronta anche i diritti di accesso delle autorità di frontiera e delle autorità competenti a eseguire verifiche all'interno del territorio, l'accesso delle autorità competenti in materia di asilo ai dati VIS per i visti per soggiorni di breve e lunga durata e i permessi di soggiorno, nonché gli articoli relativi all'identificazione. Per quanto riguarda la ricerca mediante immagine del volto, il principio generale è che tale tipo di ricerca è disciplinato allo stesso modo per i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno. Nella posizione del Consiglio si è inoltre accettato il principio della ricerca mediante immagine del volto a fini di identificazione (come ricerca sussidiaria e non come criterio di ricerca unico), nonché l'utilizzo dell'immagine del volto nel contesto dell'asilo (alle stesse condizioni).
35. La posizione del Consiglio in prima lettura limita i diritti di accesso al VIS a quanto strettamente necessario. Per esempio, è limitato l'accesso a fini di contrasto ai dati relativi ai minori e l'accesso ai dati relativi ai titolari di un permesso di soggiorno registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzioni.

#### **Indicatori di rischio specifici**

36. Oltre all'interrogazione automatizzata delle altre banche dati, il trattamento delle domande di visto potrà avvalersi di indicatori di rischio specifici. La posizione del Consiglio in prima lettura conviene con l'opinione del Parlamento europeo secondo cui tali indicatori - relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all'alto rischio epidemico - dovrebbero essere applicati come un algoritmo che permette la profilazione.
37. Gli indicatori conterranno regole per l'analisi dei dati, valori specifici forniti dagli Stati membri e statistiche generate da altre banche dati sulla gestione delle frontiere e sulla sicurezza. Ne dovrebbe risultare un miglioramento della valutazione del rischio e l'applicazione del metodo di analisi dei dati. Gli indicatori di rischio non conterranno dati personali, si baseranno sulle statistiche e sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in relazione alle minacce, a tassi anormali di rifiuto o di soggiorno fuori termine per precise categorie di cittadini di paesi terzi, e ai rischi per la salute pubblica.
38. La posizione del Consiglio in prima lettura trasferisce le disposizioni relative agli indicatori di rischio specifici dal codice dei visti al regolamento VIS e suggerisce una struttura di governance pienamente allineata a quella relativa alle regole di esame ETIAS.

## **Accesso ai dati VIS a fini di contrasto**

39. La posizione del Consiglio in prima lettura abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio relativa all'accesso ai dati VIS a fini di contrasto e disciplina tale questione nel regolamento VIS.
40. Un obiettivo accessorio del regolamento è consentire alle autorità di contrasto nazionali e ad Europol di accedere ai dati VIS, a condizioni rigorose, a fini di contrasto. Secondo la posizione del Consiglio in prima lettura, le autorità designate ed Europol avranno un accesso più strutturato al VIS, compresi i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, a specifiche condizioni e conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati e altre garanzie previste nel VIS.
41. Coerentemente con la nuova generazione di sistemi di informazione dell'UE, la posizione del Consiglio in prima lettura non include le precedenti interrogazioni del sistema automatizzato d'identificazione dattiloscopica di cui alla decisione 2008/615/GAI (decisione Prüm) come condizione per l'accesso al VIS, prevista nella posizione del Parlamento in prima lettura.

## **Contributo alla politica di rimpatrio dell'UE**

42. Secondo la posizione del Consiglio in prima lettura, il VIS contribuirà ad aumentare l'efficienza della politica di rimpatrio dell'UE: nel VIS saranno incluse copie del documento di viaggio del richiedente, una misura che faciliterà l'identificazione e la riammissione delle persone oggetto di una procedura di rimpatrio che non abbiano con sé documenti di viaggio. Inoltre Frontex, e in particolare le sue squadre per il rimpatrio, avranno accesso al VIS.

## **Vettori**

43. In base alla posizione del Consiglio in prima lettura, i vettori avranno un accesso (limitato) ai dati VIS (risposta "OK/non OK") attraverso il portale per i vettori, come già avviene per l'ETIAS e l'EES.

## **Comunicazione dei dati VIS a paesi terzi od organizzazioni internazionali**

44. In base alla posizione del Consiglio in prima lettura, i dati VIS non possono essere trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali o messi a loro disposizione, ma sono possibili deroghe, a condizioni molto rigorose, a fini di rimpatrio, reinsediamento o contrasto.

## **Diritti fondamentali**

45. La posizione del Consiglio in prima lettura amplia l'articolo sui principi generali per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali in caso di trattamento dei dati personali all'interno del VIS, segnatamente per quanto riguarda il divieto di discriminazioni nei confronti dei richiedenti. Introduce inoltre l'interesse superiore del minore come principio centrale in relazione a tutte le procedure previste nel regolamento.
46. La posizione del Consiglio in prima lettura allinea le disposizioni del VIS in materia di protezione dei dati alle norme stabilite nel regolamento generale sulla protezione dei dati<sup>21</sup>. Essa include l'approccio della "protezione dei dati sin dalla progettazione". Gli adeguamenti forniscono le garanzie e i meccanismi necessari per tutelare efficacemente la privacy e i diritti fondamentali dei viaggiatori, in particolare per quanto riguarda la loro vita privata e i loro dati personali.

## **Miglioramento di altre componenti tecniche del VIS**

47. La posizione del Consiglio in prima lettura integra VIS Mail nel VIS e ne migliora la funzionalità. Inoltre, incarica eu-LISA di conservare i dati VIS nell'archivio centrale di relazioni e statistiche istituito a norma del regolamento sull'interoperabilità, centralizza la procedura di consultazione e integra nel VIS l'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti.
48. La posizione del Consiglio in prima lettura rafforza le norme sulla qualità dei dati e conferisce a eu-LISA il potere di sviluppare e gestire meccanismi e procedure per il controllo della qualità dei dati.
49. Il funzionamento del VIS è potenziato per contribuire a garantire la disponibilità ininterrotta.

---

<sup>21</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

## Architettura del VIS

50. Mentre la Commissione ha proposto di modificare la decisione 2004/512/CE del Consiglio che istituisce il VIS, la posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia l'approccio promosso dal Parlamento europeo, che prevede di abrogare tale decisione e di integrare il suo contenuto e alcuni elementi delle decisioni di esecuzione della Commissione nel regolamento VIS.
51. Nella posizione del Consiglio in prima lettura, l'architettura del VIS si basa su un sistema centralizzato. Il servizio centralizzato è duplicato in due sedi distinte, la sede principale e la sede in cui si trova il sistema centrale del VIS di riserva.
52. La posizione del Consiglio in prima lettura adegua l'architettura del VIS per tenere conto del nuovo panorama dell'interoperabilità. Esso comprende: il sistema centrale del VIS, l'interfaccia uniforme nazionale, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione del VIS. Tali componenti condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi nazionali dell'EES, del portale per i vettori dell'ETIAS, del servizio web dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES. L'infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del VIS. eu-LISA è responsabile della gestione tecnica e operativa del VIS e dei suoi componenti.

## Modalità di monitoraggio, valutazione ed elaborazione di relazioni

53. La posizione del Consiglio in prima lettura introduce un sistema completo di monitoraggio ed elaborazione di relazioni:
- a) ogni due anni eu-LISA presenterà una relazione sul *funzionamento tecnico del VIS*, compresi la sua sicurezza e la valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l'identità delle persone;
  - b) gli Stati membri ed Europol predisporranno relazioni annuali sull'*efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto*;

- c) tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS riveduto, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettuerà una *valutazione globale del VIS* che comprenderà, tra l'altro:
- un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e ai costi sostenuti;
  - una valutazione intesa a determinare se i principi di base permangono validi e a esaminare l'impatto sui diritti fondamentali, la sicurezza del VIS e il ricorso fatto alle disposizioni sulla comunicazione dei dati del VIS a paesi terzi e organizzazioni internazionali;
  - un'analisi dettagliata dei dati forniti nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto; e
  - una valutazione volta a stabilire se l'interrogazione dell'ECRIS-TCN da parte del VIS abbia contribuito a sostenere l'obiettivo di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

54. La posizione del Consiglio in prima lettura prevede inoltre un esercizio di elaborazione di relazioni sullo *stato di avanzamento dei preparativi per l'attuazione della riforma del VIS*: un anno dopo la data di entrata in vigore del regolamento modificativo e successivamente ogni anno fino all'entrata in funzione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi, con informazioni dettagliate sui costi sostenuti e informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del VIS che sono a carico del bilancio generale dell'Unione. In caso di ritardi nella piena attuazione del regolamento, la Commissione informerà il prima possibile il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché del loro impatto in termini di tempo e costi.

## Modifiche di altri atti giuridici

55. La posizione del Consiglio in prima lettura modifica vari atti giuridici per adeguarli alla riforma del VIS: il codice dei visti<sup>22</sup>, il codice frontiere Schengen<sup>23</sup>, il sistema di ingressi/uscite<sup>24</sup>, l'ETIAS<sup>25</sup>, il SIS rimpatri<sup>26</sup>, il SIS frontiere<sup>27</sup>, l'interoperabilità (frontiere e visti)<sup>28</sup> e il regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea<sup>29</sup>.

---

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

<sup>28</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

<sup>29</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

## **Termine di attuazione**

56. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia uno degli elementi centrali della posizione del Parlamento europeo in prima lettura, vale a dire un termine per l'attuazione del VIS riveduto. Mentre l'emendamento del Parlamento europeo indicava che il VIS sarebbe entrato in funzione due anni dopo l'entrata in vigore, la posizione del Consiglio in prima lettura stabilisce che entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotterà una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione. Il termine è coerente con il calendario politico definitivo (fine del 2023) per l'attuazione dei sistemi di gestione delle frontiere e dell'architettura dell'interoperabilità, di cui il VIS è un componente.

## **IV. CONCLUSIONE**

57. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS), migliorerà la gestione delle frontiere e la sicurezza interna dello spazio Schengen.
58. Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 1° febbraio 2021 dal presidente della commissione LIBE al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti. In tale lettera il presidente della commissione LIBE comunica che raccomanderà ai membri della sua commissione, e successivamente alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.
-